

**"Regolamento per l'ammissione di laureati frequentatori"**  
(emanato con D.R. n.263 del 10.2.2000)

**Art.1**

Presso i Dipartimenti dell'ateneo possono essere ammessi, per un periodo di studio e di ricerca agli effetti di una migliore qualificazione professionale, i laureati che ne facciano richiesta; tali laureati non possono essere utilizzati per qualsiasi attività didattica né per compiti istituzionali.

**Art.2**

La frequenza dei laureati ammessi è, di norma, limitata ad un anno e può essere prorogata di norma fino ad un massimo di tre anni solo su motivata richiesta e previa approvazione del Consiglio della struttura interessata, tenuto anche conto di una relazione presentata sull'attività di studio e di ricerca svolta.

**Art.3**

I laureati che intendono frequentare un Dipartimento devono presentare domanda per la necessaria autorizzazione al Direttore della struttura interessata, mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione universitaria (Allegato 1) contenente anche una dichiarazione del responsabile del gruppo di ricerca (laddove individuato) o dal docente/tutore con cui il laureato intende svolgere la propria attività.

**Art.4**

L'ammissione del laureato frequentatore può avvenire anche in corso d'anno. Gli ammessi dovranno provvedere personalmente alla stipula delle seguenti assicurazioni:

- *per la responsabilità civile verso terzi (Università e personale universitario compresi) loro derivante dalla qualità di laureati frequentatori, per il massimale unico di Lit. 600.000.000=.*
- *contro gli infortuni che potrebbero capitare loro durante la frequenza.*

Copia delle predette polizze deve essere inviata al Direttore della struttura interessata prima dell'inizio della frequenza.

Tutti i documenti relativi alla pratica dovranno essere successivamente depositati in copia, a cura del Direttore della struttura interessata, presso gli uffici competenti dell'Amministrazione centrale, anche ai fini degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

**Art.5**

Le spese sostenute per l'attività del laureato frequentatore sono a carico dei fondi a disposizione del gruppo di ricerca/tutore che ne coordina l'attività.

**Art.6**

Il Direttore della struttura, con provvedimento motivato, può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione alla frequenza del laureato.

Camerino, 10 febbraio 2000

Il Rettore  
(Prof. Ignazio Buti)